

COMUNE DI BISIGNANO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

APPROVATO CON ATTO C.C. N. -- DEL -----

Il presente Regolamento è entrato in vigore il -----

**Publicato all'albo pretorio, ai sensi dell'art. ---
dello Statuto Comunale,
Dal ----- al -----**

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina gli interventi e i servizi che il Comune di Bisignano realizza in campo sociale, secondo quanto disposto dal D. Lgs 112/98, dalla Legge 328/00, dalla Legge Regionale 23/2003 e relative norme attuative, al fine:

- di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, temporanee o permanenti;
- di garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza.

ART. 2 INTERVENTI E SERVIZI

Gli interventi e i servizi che il Comune di Bisignano, per le finalità sopra esposte, attualmente può attivare, direttamente o in delega ad altri Soggetti pubblici e/o privati nel rispetto del principio di sussidiarietà come enunciato nella normativa di cui al comma 1, sono i seguenti:

- Servizio di Sportello Sociale (art. 6);
- Servizio pasti a domicilio feriale (art. 7);
- Servizio pasti a domicilio festivo e pre-festivo (art. 7);
- Servizio pasti in loco tramite buoni (art. 7);
- Servizio telesoccorso e telecontrollo (art. 8);
- Servizio di trasporti (art. 9);
- Contribuzioni di natura economica per i nuclei familiari indigenti (art. 10);
- Contribuzioni ad integrazione delle rette in strutture residenziali, semi-residenziali o Comunità (art. 13);
- Attivazione di un funerale per indigente (art. 14);
- Prestazioni sociali agevolate, in base a scaglioni ISEE, sul pagamento delle rette dei servizi a domanda individuale (refezione e trasporto scolastico, asilo nido, assistenza domiciliare e servizio fornitura pasti ad anziani ed indigenti, trasporto individuale) (art.15).

Qualsiasi altro tipo di intervento e/o servizio che potrà venir attivato in futuro per le finalità di cui all'art. 1, seguirà la disciplina di cui al presente Regolamento.

ART. 3 DESTINATARI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi, di cui all'art. 2, i residenti nel Comune di Bisignano che siano cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D.Lgs. 25.07.1998 n° 286, in possesso della Carta di soggiorno, i minori stranieri non accompagnati, gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi.

ART. 4

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'attivazione di uno o più degli interventi/servizi, di cui all'art. 2, da parte dei Servizi Sociali comunali può avvenire:

- su diretta richiesta dell'interessato/fruttore del servizio/intervento;
- su richiesta di parenti e/o conoscenti dell'interessato/fruttore del servizio/intervento;
- su richiesta di altri Enti e/o Associazioni, che operano in ambito socio-assistenziale, fermo restando l'obbligatorietà della residenza presso il Comune di Bisignano dell'interessato/fruttore del servizio/intervento, salvo in situazioni di casi sociali di passaggio sul territorio comunale, di cui all'art. 5.

Al fine dell'accoglimento della richiesta così ottenuta, i Servizi Sociali comunali attuano le opportune verifiche di congruità delle condizioni (sociali ed economiche) del richiedente con quelle richieste per ciascun servizio/intervento da attivarsi.

Le condizioni economiche sono verificate attraverso:

- l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- una verifica domiciliare da parte del funzionario dei servizi sociali.

Il funzionario può richiedere eventualmente di essere coadiuvato da un operatore del nucleo di Polizia Amministrativa del Comune.

Le condizioni sociali sono verificate dal funzionario dei servizi sociali e/o dall'Assistente Sociale attraverso opportune visite domiciliari e/o colloqui personali.

Nell'ambito della valutazione sociale della richiesta sarà considerata anche la presenza di una più o meno ampia rete parentale e/o di sostegno di altra natura (conoscenti, volontari, etc.) intorno al richiedente.

ART. 5

CASI SOCIALI NON RESIDENTI

Per coloro i quali, pur non essendo residenti nel Comune di Bisignano, si dovessero trovare di passaggio sul territorio comunale in una situazione di contingente difficoltà, i Servizi Sociali comunali garantiscono "una tantum" esclusivamente i seguenti interventi/servizi, previa opportune verifiche di Pubblica Sicurezza da parte di un operatore del nucleo di polizia amministrativa:

- un buono pasto gratuito;
- il pagamento del costo del biglietto ferroviario per la struttura di prima accoglienza più vicina al territorio comunale.

In casi di particolare difficoltà, su specifica valutazione dell'assistente sociale comunale ed in accordo con i servizi sociali di residenza dell'utente interessato al servizio/intervento, i Servizi Sociali comunali garantiscono, oltre ad un buono pasto gratuito, il pagamento del costo del biglietto ferroviario per il Comune di residenza dell'utente.

ART. 6

SPORTELLLO SOCIALE

L'attività di Sportello Sociale viene svolta nel Comune di Bisignano da un'assistente sociale che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attivando tutte le risorse disponibili sul territorio, oltre che per fornire informazioni ai cittadini in merito ai servizi sociali territoriali pubblici e non, operando anche in integrazione con gli altri Enti pubblici e/o Soggetti del Terzo Settore del territorio.

Il Servizio di Sportello Sociale assolve le funzioni di:

- informazione in merito ai diritti, le prestazioni, le modalità e i criteri di accesso al sistema dei servizi sociali comunali ed accoglienza delle domande per i servizi comunali;
- orientamento ai cittadini sui servizi sociali territoriali.

ART. 7

SERVIZIO PASTI

Il servizio pasti comprende il servizio pasti a domicilio e il servizio pasti in loco tramite buoni.

Il servizio pasti a domicilio consiste nella fornitura di uno o più pasti completi, intesi come primo, secondo con contorno e pane, presso la residenza dell'utente durante l'orario del pasto.

Il servizio pasti a domicilio viene svolto, oltre che nei giorni feriali, anche nei giorni festivi e pre-festivi, ma in questo caso in presenza di particolari condizioni di disagio, ravvisabili da parte dell'assistente sociale.

Il servizio pasti a domicilio è fornito normalmente ad anziani soli o nuclei familiari di soli anziani non più in grado di provvedere autonomamente o di provvedere con difficoltà al proprio pasto e, nei casi specificatamente individuati dall'assistente sociale, a nuclei familiari in difficoltà.

Il servizio pasti in loco consiste nella fornitura di un pasto completo (vedi sopra) da consumarsi presso i ristoranti/mense convenzionati, tramite l'utilizzo di un buono pasto fornito mensilmente all'utente dai servizi sociali comunali.

Il servizio pasti in loco è fornito a persone sole e/o in difficoltà socio-economiche, non in grado di provvedere autonomamente al proprio pasto e per le quali il pasto può anche essere momento di relazione sociale.

Il costo del servizio è attribuito a ciascun utente in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del suo nucleo familiare secondo una certa gradualità (scaglioni ISEE), stabilita da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Il servizio è dimensionato annualmente sulla base del fabbisogno e delle risorse finanziarie disponibili e, quindi, con la possibilità di avere temporaneamente delle liste di attesa di accesso al servizio, definite in base alla data di presentazione della richiesta e alla valutazione dell'assistente sociale in ordine alle priorità d'accesso.

ART. 8

SERVIZIO TELESOCORSO E TELECONTROLLO

Il servizio di telesoccorso e telecontrollo consiste nel provvedere a collegare gli utenti, mediante apposite apparecchiature, a un Centro Operativo, al quale sono affidati i seguenti compiti:

1. effettuazione, con cadenza almeno settimanale, di telefonate di controllo presso gli utenti collegati, nei giorni e nelle ore concordate con i medesimi al momento dell'attivazione del servizio;
2. ricezione delle richieste di intervento o di soccorso provenienti dai cittadini ammessi a beneficiare del servizio. Tale servizio è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno;
3. attivazione degli interventi necessari per soddisfare le esigenze manifestate dagli utenti o per prestare ai medesimi il soccorso richiesto.

Il servizio viene attivato nei confronti di anziani ed invalidi soli che ne facciano apposita richiesta ai Servizi Sociali comunali e la contribuzione mensile al servizio, stabilita da apposita Deliberazione di Giunta Comunale (massimo 40 % del costo mensile del servizio) è dovuta da coloro il cui nucleo familiare ha un ISEE superiore al valore del minimo vitale.

Il servizio è gratuito per gli anziani ultra ottantenni senza rete parentale.

I limiti di contribuzione, indicati nel presente articolo, in caso si necessiti un loro adeguamento nel tempo, possono essere modificati con apposita Delibera di Giunta Comunale.

ART. 9

SERVIZIO DI TRASPORTI

Il Servizio di trasporti ha la finalità di favorire l'autonomia e/o il mantenimento nel proprio nucleo familiare, o comunque nel normale contesto sociale, della persona anziana, dei disabili, delle famiglie in difficoltà o comunque di persone in stato di difficoltà.

L'attivazione del Servizio, in base ad apposita richiesta ai Servizi Sociali comunali, è valutata dall'assistente sociale ed è prioritariamente rivolta alle seguenti tipologie di trasporti:

- a - per effettuare visite mediche o terapie presso strutture ospedaliere o centri medici pubblici o convenzionati, secondo prescrizione medica, fino ad una distanza massima di km 100 da Bisignano e fino al raggiungimento di massimo km 500 mensili, oltre i quali il servizio non verrà effettuato;
- b - per accedere a centri diurni di socializzazione;
- c - per lo svolgimento di attività della vita quotidiana, al fine della permanenza dell'anziano al proprio domicilio.

Il costo per ciascuna tipologia di servizio è attribuito a ciascun utente in base ad una tariffa graduata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del suo nucleo familiare (scaglioni ISEE) da stabilirsi con apposita Delibera di Giunta Comunale.

Il servizio è dimensionato annualmente sulla base del fabbisogno e delle risorse finanziarie disponibili e, quindi, con la possibilità di avere temporaneamente delle liste di attesa di accesso al servizio, definite in base alla data di presentazione della richiesta e alla valutazione dell'assistente sociale in ordine alle priorità d'accesso.

I limiti di contribuzione, indicati nel presente articolo, in caso si necessiti un loro adeguamento nel tempo, possono essere modificati con apposita Delibera di Giunta Comunale.

ART. 10

ASSISTENZA DI NATURA ECONOMICA PER NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI

Il sostegno economico deve essere considerato:

- uno strumento eccezionale da utilizzarsi qualora altre forme di intervento e di sostegno, presenti sul territorio, non siano sufficienti a far fronte alla situazione di bisogno;
- uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee all'interno di un progetto complessivo di attivazione e responsabilizzazione concordato con l'utente, in cui la persona e/o il nucleo familiare sono sostenuti in un percorso di emancipazione, autonomia ed integrazione sociale.

La concessione dei contributi economici è subordinato alla presentazione di specifica domanda, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica con il calcolo dell'ISEE.

L'assistenza economica può essere integrata o sostituita con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'utente dall'intervento pubblico.

Gli ausili finanziari ai nuclei familiari indigenti sono di diversa natura:

- a) - contributi ordinari (saltuari o continuativi);
- b) - contributi straordinari;
- c) - contributi urgenti;
- d) - contributi specifici.

Rientrano tra i **contributi ordinari**, quelli erogabili più volte durante l'arco dell'anno, fermo restando le disponibilità finanziarie.

Sono **contributi ordinari**:

- i contributi in denaro (saltuari o continuativi) a copertura parziale o totale delle spese di utenze domestiche, alimentari, affitto, generali o di qualsiasi altra spesa legata alla normale gestione della vita quotidiana;
- i contributi a copertura delle spese farmaceutiche su prescrizione del medico di base e previa verifica del diritto all'esenzione sul ticket, tramite l'erogazione di buoni farmaci, spendibili presso le Farmacie Comunali o convenzionate con il solo acquisto di farmaci generici, in caso vi sia la possibilità;
- i contributi a copertura delle spese di esenzione dal pagamento delle rette dei servizi scolastici di refezione, pre-post scuola, trasporto scolastico, scuola estiva, asilo nido e colonie estive, forniti dal o tramite il Comune;

Sono **contributi straordinari**, quelli erogabili una volta sola durante l'arco dell'anno per il loro carattere di eccezionalità e che non costituiscono alcun impegno per l'amministrazione comunale per gli esercizi futuri.

Sono **contributi urgenti** quelli erogabili immediatamente, tramite ordinativi di pagamento dell'Economo Comunale, su richiesta dei Servizi Sociali comunali, approvata dal Dirigente, a copertura di bisogni di prima necessità ed urgenti di nuclei familiari indigenti.

Sono **contributi specifici** quelli che si riferiscono a particolari categorie di cittadini e che normalmente vengono erogati una volta all'anno in base ad apposito atto d'indirizzo della Giunta Comunale, in caso ne sia fatta specifica menzione nel PEG annuale, che ne individua l'ammontare complessivo e i criteri specifici di erogazione (es. contributo per il riscaldamento agli anziani, contributo cure termali, etc.).

Per l'erogazione di cui ai punti a), b) e c) è necessario:

- un valore ISEE del nucleo familiare al di sotto della soglia di minimo vitale, fissato con apposita deliberazione di Giunta Comunale e aggiornato annualmente dal Dirigente in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo e/o in seguito al confronto con le OO.SS. confederali maggiormente rappresentative;
- non possedere altro patrimonio immobiliare, oltre quello dell'abitazione principale e relative pertinenze, sul territorio comunale e nazionale;
- la residenza di entrambi i genitori nel Comune di Bisignano, in caso di presenza nel nucleo familiare di minori, salvo in situazioni di separazione legale o divorzio comprovata da apposita sentenza del Tribunale competente e per comprovate esigenze lavorative;
- una relazione sociale che attesti la situazione di disagio in cui versa il nucleo familiare in valutazione e che definisca il progetto d'intervento riferito al soggetto richiedente e/o al suo nucleo familiare;
- un nucleo familiare composto da un'unica persona o ultra-sessantacinquenne e/o in grave disagio sociale per i contributi ordinari in denaro continuativi;

La valutazione delle richieste di contributo ordinario saltuario sono valutate normalmente dai servizi sociali comunali ogni due mesi.

Il contributo ordinario continuativo non viene erogato in caso di presenza di almeno un soggetto tra quelli tenuti agli alimenti nei confronti del richiedente, secondo quanto definito dal codice civile (art. 433), che abbia un ISEE superiore al minimo vitale.

L'Assistente Sociale può, in situazioni di particolare gravità sociale, derogare con apposita relazione il limite-soglia del minimo vitale, della residenza e dei tenuti agli alimenti.

Il sostegno economico non può essere prestato:

- nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto al progetto individualizzato d'intervento dell'assistente sociale competente;
- nel caso vi siano minori nel nucleo familiare che siano inadempienti all'obbligo scolastico, nonostante l'intervento dei servizi sociali territoriali.

ART. 11

CONSISTENZA E FREQUENZA DEI CONTRIBUTI

Il **contributo ordinario saltuario in denaro**, in un arco di un anno solare, può essere concesso allo stesso nucleo familiare:

- per un massimo di tre volte se nel nucleo familiare sono presenti componenti in età lavorativa che di fatto non apportano reddito alla famiglia;
- per un massimo di cinque volte in tutti gli altri casi

e non può superare l'importo massimo di euro 300,00 a volta.

Il **contributo urgente** non può superare il valore di euro 52,00 e non può essere concesso per più di una volta al mese allo stesso nucleo familiare e non più :

- di quattro volte nell'arco di un anno se nel nucleo familiare sono presenti componenti in età lavorativa che di fatto non apportano reddito alla famiglia;
- di cinque volte nell'arco di un anno in tutti gli altri casi.

Per i casi sopra descritti, non si considerano in età lavorativa:

- una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura di bambini di età inferiore ai 36 mesi;
- minori in età scolare;
- le persone disabili;
- una persona per famiglia che abbia cura di familiari disabili;
- le persone iscritte a corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- le persone iscritte a corsi di formazione professionale;
- le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa a causa di provvedimenti giudiziari che lo impediscono;
- le persone impossibilitate a prestare piena attività lavorativa a causa di situazioni di malattia invalidante;

fermo restando che ogni stato sopra indicato deve essere comprovato da apposita certificazione degli Enti competenti (Scuola, ASL, etc.) e deve essere in possesso di tali condizioni al momento della presentazione ai Servizi Sociali comunali delle richieste di contributo.

Il **contributo ordinario per spese farmaceutiche (buoni farmaci)** può essere concesso allo stesso nucleo familiare fino ad una copertura di spesa mensile massima di euro 52,00 a famiglia.

Il **contributo ordinario continuativo in denaro** può essere concesso per una misura massima di euro 500,00 mensili, graduato in base a scaglioni ISEE da stabilirsi con apposita Delibera di giunta Comunale.

Un nucleo familiare può accedere, nell'arco dell'anno solare, a non più di tre tipologie diverse di interventi economici contemporaneamente, considerando anche i contributi economici erogati da altri servizi comunali, Enti o Associazioni.

In casi di particolare gravità sociale, accertati dall'assistente sociale, è possibile derogare da quanto indicato in questo articolo.

I limiti massimi come importi indicati nel presente articolo, in caso si necessiti un loro adeguamento nel tempo, possono essere modificati con apposita Delibera di Giunta Comunale.

ART. 12

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

L'erogazione di interventi economici, ordinari e straordinari, inferiori o pari ad euro 2.500,00 è disposta dal dirigente competente sulla base di specifica relazione dell'assistente sociale e di motivata proposta dell'Ufficio Servizi Sociali.

L'erogazione di interventi economici, ordinari e straordinari, superiori ad euro 2.500,00 è disposta dal dirigente competente, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale in merito al riconoscimento del particolare stato di gravità o necessità del soggetto in stato di bisogno.

I limiti definiti nel presente articolo, in caso si necessiti un loro adeguamento nel tempo, possono essere modificati con apposita Delibera di Giunta Comunale.

ART. 13

CONTRIBUZIONI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMI-RESIDENZIALI O COMUNITA'

Le integrazioni da parte del Comune delle rette di inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali per anziani parzialmente o autosufficienti o in Comunità per adulti in difficoltà, sono concesse nei confronti di coloro che personalmente non sono in grado di coprire l'intero costo del ricovero, fermo restando che il valore ISEE del nucleo familiare dei ricoverati, ricalcolato secondo i criteri di legge in base al valore massimo dei beni immobiliari posseduti nell'ultimo quinquennio, deve risultare inferiore al minimo vitale ISEE comunale.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati agli alimenti.

La richiesta di integrazione deve essere presentata presso i servizi sociali comunali, su apposito modulo, da parte del diretto interessato o di un suo parente e/o conoscente o da altro Ente/Associazione a cui è in carico.

Il ricoverando, o chi da esso delegato, si impegna formalmente a versare alla casa di cura prescelta l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento alla stesso al netto di una quota che l'Amministrazione comunale gli riconosce per le spese personali (es. farmaci) e quantificabile in euro 80,00 mensili e o/ nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente.

L'Amministrazione Comunale integrerà sola la parte di retta non coperta dal soggetto con i proventi sopra citati tramite il pagamento della fattura mensile inviata dalla Casa di cura/Comunità.

L'Ufficio Servizi Sociali effettua, ogni anno solare, una verifica della situazione ISEE di ciascun beneficiario dell'integrazione retta, chiedendo agli stessi la necessaria documentazione.

In casi di particolare gravità, accertati dall'assistente sociale, è possibile derogare da quanto indicato in questo articolo.

I limiti definiti nel presente articolo, in caso si necessiti di un loro adeguamento nel tempo, possono essere modificati con apposita Delibera di Giunta Comunale.

ART. 14

ATTIVAZIONE DI UN FUNERALE PER INDIGENTE

Il funerale per indigente viene attivato in caso di persona sola, senza alcuna rete parentale, e privo di reddito e/o patrimonio sufficiente a coprire le spese funerarie.

Il funerale per indigente consiste nella fornitura del feretro comprensivo di cassa in legno e rivestimento in raso, il trasporto del feretro dal luogo di decesso fino alla Chiesa (in caso di funzione religiosa), il trasporto dalla Chiesa al cimitero e il disbrigo delle pratiche comunali.

ART. 15

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE SUI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Le prestazioni sociali agevolate sono tutte quelle prestazioni, fornite dal Comune, non destinate alla generalità dei soggetti e collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Nell'ambito di queste prestazioni, l'utente otterrà il servizio a domanda individuale richiesto, se possiede i requisiti, ad un costo commisurato alla propria situazione economica (tariffa agevolata), secondo gli scaglioni ISEE determinati con apposita deliberazione di Giunta Comunale, così come disposto dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'Ufficio Servizi Sociali attua verifiche delle situazioni ISEE di ciascun beneficiario delle prestazioni sociali agevolate, chiedendo agli stessi la necessaria documentazione, secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

ART. 16

RICORSI

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'organo competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 17

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

L'assistente sociale e/o o il responsabile del procedimento redige la proposta con un eventuale progetto individualizzato;

-il responsabile del servizio sociale comunale stila l'elenco degli aventi diritto (in base ai criteri regolamentari e alle proposte sociali) con le quote di loro spettanza (in base al budget di bilancio a disposizione) sottoscrivendolo;

il dirigente del settore prende atto dell'elenco e firma la determina di impegno e di liquidazione della spesa in base alla sua gestione – peg- .

la Giunta Comunale prende atto dell'operato di cui ai punti (a , b, c);

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli atti, che contrastano con le disposizioni in esso contenute, sono revocati.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Le modifiche alle disposizioni legislative successive al presente regolamento, qualora contrastino con quanto previsto nel presente regolamento comportano l'automatica disapplicazione delle norme regolamentari e l'applicazione delle disposizioni legislative sopravvenute e fino all'adeguamento del regolamento alle citate norme.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera approvativa dello stesso.